

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA



(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

BANDO PUBBLICO

MISURA 03

“Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”
art. 16 del Regolamento (UE) N. 1305/2013, TITOLO III, CAPO I

SOTTOMISURA 3.1

“Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari”

INDICE

PREMESSA

Articolo 1	Definizioni
Articolo 2	Obiettivi e finalità della misura e della sottomisura 3.1
Articolo 3	Ambito territoriale di intervento
Articolo 4	Soggetti beneficiari
Articolo 5	Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni
Articolo 6	Limitazioni e vincoli
Articolo 7	Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno
Articolo 8	Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno
Articolo 9	Agevolazioni previste e spese ammissibili
Articolo 10	Criteri per la selezione della domande e modalità di formazione delle graduatorie
Articolo 11	Presentazione domande di pagamento e modalità di rendicontazione della spesa
Articolo 12	Procedure d'attuazione
Articolo 13	Disposizioni generali
Articolo 14	Obblighi in materia di informazione e pubblicità
Articolo 15	Programmazione finanziaria
Articolo 16	Principali riferimenti normativi
Allegato A	<i>“Regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari”</i>

PREMESSA

Il presente bando è stato rivisitato nei contenuti in applicazione del recente Reg. (UE) n. 2017/2393 – denominato Omnibus – “che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”. Il regolamento suddetto ha ampliato la categoria dei soggetti beneficiari, estendendo la partecipazione anche a coloro che fino ai cinque anni precedenti hanno aderito ad un regime di qualità ed ha conseguentemente modificato il periodo di impegno a cui fare riferimento per la quantificazione del sostegno. Si è ritenuto, quindi, opportuno emanare il presente bando pubblico, modificato e integrato rispetto a quello precedentemente pubblicato in allegato alla Determinazione n. G01221 del 02/02/2018, con la riserva di adeguare, secondo le previste procedure, il testo del PSR 2014/2020 e della relativa scheda di misura/sottomisura 3.1 “Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari”, ai nuovi contenuti normativi.

Articolo I

Definizioni

Agli effetti del presente bando si applicano le seguenti definizioni:

Programmazione: l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento delle parti interessate, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;

Documento di programmazione: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio, versione 3.1 approvato con Decisione della Commissione UE n. C(2015)8079 del 17/11/2015 e dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 657 del 25/11/2015, nonché successivamente modificato e approvato con decisione UE C(2016)8990 del 21 dicembre 2016 e con successiva Decisione della Commissione Europea C(2017) 1264 del 16/02/2017 e con Decisione della Commissione Europea C(2017) 5634 del 04/08/2017.

Misura: una serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;

Operazione: Progetto o gruppo di progetti selezionati dall'Autorità di gestione che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità dell'Unione (art. 2 punto 9 del Reg (UE) n.1303/2013).

Fascicolo Unico Aziendale: Fascicolo aziendale informatizzato costituito ai sensi del D.P.R. 503/99 che contiene tutti i dati strutturali e durevoli riconducibili ad un'azienda agricola.

Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca.

Comitato di Sorveglianza: istituito con D.G.R. n. 656/2015, svolge le funzioni di cui all'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Lazio.

Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell'azienda da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della Pubblica Amministrazione.

Domanda di Sostegno: domanda di partecipazione ad un determinato regime di sostegno in materia di Sviluppo Rurale.

Domanda di Pagamento: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento/erogazione di un sostegno concesso a seguito dell'ammissione della domanda di sostegno.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Conto corrente: conto corrente bancario o postale, intestato (o cointestato) al beneficiario, dedicato anche in via non esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR. Il beneficiario dovrà utilizzare questo conto sia per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo del conto permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e l'eventuale canalizzazione del contributo.

Piccola e media impresa (PMI): la categoria è costituita da imprese che occupano meno di 250 dipendenti, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. (Allegato I alla Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE).

Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Agricoltore: si intende un "agricoltore in attività" così come definito ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e ss.mm.ii.

Produttore: Agricoltore come definito dal regolamento (UE) 1307/2013, art. 4, paragrafo 1, lettera a), iscritto all'anagrafe delle aziende agricole ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

Regolamento: Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Regime di qualità: le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP), le specialità tradizionali garantite (STG);

DOP (Denominazione di Origine Protetta): è il marchio di tutela giuridica della denominazione che l'Unione europea attribuisce agli alimenti con caratteristiche qualitative che dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono stati prodotti. Affinché un prodotto sia DOP, le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire in un'area geografica delimitata. Chi fa prodotti DOP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo.

IGP (Indicazione Geografica Protetta): è il marchio di origine che l'Unione europea attribuisce ai prodotti agricoli e alimentari che hanno una determinata qualità o un'altra caratteristica collegata all'origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un'area geografica determinata. Per ottenere l'IGP quindi, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare area. Chi produce IGP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo.

STG (Specialità Tradizionale Garantita) non fa riferimento a un'origine ma ha l'obiettivo di valorizzare una composizione tradizionale del prodotto o un metodo di produzione tradizionale.

Gruppo: qualsiasi associazione costituita principalmente da produttori o trasformatori coinvolti nella produzione del medesimo prodotto;

Consorzi di tutela: i gruppi di cui all'art. 45 del Reg. (UE) n. 1151/2012 riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi della normativa nazionale;

Disciplinare: il disciplinare di produzione

Articolo 2

Obiettivi e finalità della misura 3 e della sottomisura 3.1

Il sostegno per l'adesione ai sistemi di qualità e per le pertinenti attività di promozione è legata alla priorità 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, in quanto contribuisce ad aumentare il potere contrattuale dei produttori primari sul mercato interno, migliorando di conseguenza le opportunità di lavoro e lo sviluppo delle zone rurali.

La partecipazione degli agricoltori ai regimi di qualità genera però, vincoli e costi aggiuntivi che spesso non sono immediatamente remunerati dal mercato. E' necessario, quindi, incentivare le aziende agricole alla partecipazione a tali regimi, attraverso il riconoscimento di alcuni costi nelle fasi iniziali di adesione ai sistemi di qualità, per questo vengono previsti aiuti per i nuovi aderenti ai regimi di qualità riconosciuti.

La misura si articola in due sottomisure:

- 3.1. Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari
- 3.2. Sostegno per le attività di informazione e promozione attuata da gruppi di produttori del mercato interno.

La sottomisura 3.1 mira a incentivare le aziende agricole e le loro associazioni alla partecipazione ai regimi di qualità, attraverso il riconoscimento di alcuni costi nelle fasi iniziali di adesione ai sistemi di qualità.

Tale sottomisura incide sul fabbisogno F I I e sulle focus area sotto riportate:

Cod.	Misure/sottomisure/operazioni previste	Fabbisogni associati	Focus area diretta	Focus area indiretta
3.1.1	Supporto per la partecipazione ex novo agli schemi di qualità	F.II Promuovere l'innalzamento della qualità delle produzioni agricole	3A "migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".	2A migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività".

Articolo 3

Ambito territoriale di intervento

La sottomisura è applicabile sull'intero territorio regionale.

Articolo 4

Soggetti beneficiari

Il sostegno è concesso, per un periodo massimo di 5 anni, agli agricoltori in attività in forma singola o aggregata in associazioni di produttori, che aderiscono per la prima volta ad un regime di qualità tra quelli elencati nell'allegato A). Qualora l'adesione al regime di qualità sia avvenuta prima della presentazione della domanda di sostegno, il periodo di riferimento per la quantificazione del contributo è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione al regime di qualità prescelto e la data della domanda di sostegno.

Il contributo richiesto dovrà riferirsi esclusivamente a produzioni di qualità ottenute su terreni o siti di preparazione/trasformazione ubicati nel territorio regionale. I soggetti dovranno essere titolari di fascicolo aziendale debitamente aggiornato ai sensi del D.P.R. 503/99 e ss.mm.ii.

Per associazioni di agricoltori si intende associazioni che raggruppino, agricoltori in attività che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, tra i quali a titolo esemplificativo:

- Consorzi o associazioni di produttori biologici;
- Consorzi di tutela dei prodotti DOP, IGP e SGT riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 14 della legge 526/99 e ai sensi dell'art 17 del D lgs. 61/2010 e successive modifiche, singoli o associati, e loro Associazioni regionali;
- Associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale;
- Cooperative agricole e loro Consorzi.

L'associazione di agricoltori deve possedere personalità giuridica ed essere in possesso di autonomia patrimoniale e fiscale.

Gli agricoltori in attività sono definiti dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, novellato dal Reg. (UE) n. 2017/2393 e del Decreto Ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii.

Articolo 5

Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

I soggetti richiedenti, di cui all'articolo 4, alla data di presentazione della domanda di sostegno devono:

1. risultare agricoltori in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, novellato dal Reg. (UE) n. 2017/2393, e desumibile dalla consultazione del fascicolo aziendale;
2. nel caso di associazioni di agricoltori, dimostrare di operare in regimi di qualità riconosciuti e aggregare agricoltori che partecipano per la prima volta ad un sistema di qualità;
3. essere nella condizione di partecipare per la prima volta ad un "regime di qualità", di cui all'allegato A). Di conseguenza la prima iscrizione dell'azienda / associazione al relativo sistema di controllo, per lo specifico regime di qualità, deve avvenire o in data successiva alla presentazione della domanda di sostegno o entro i 5 anni precedenti. In quest'ultimo caso il periodo di riferimento per la quantificazione del contributo è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione ad un regime di qualità e la data della domanda di sostegno. In particolare per stabilire la data di nuova partecipazione al regime di qualità si dovrà far riferimento:
 - a) alla data di iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici, effettuata secondo le modalità previste dalla Determinazione dirigenziale n. A08908 del 07/09/2012, relativamente al "regime di qualità" dell'Agricoltura Biologica;
 - b) alla data della vendemmia per la quale risulta essere accolta la dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione di vino presentata dal produttore, laddove prevista, secondo le istruzioni applicative dettate da AGEA con nota prot. n.39575 del 25.10.2016 e ss.mm.ii., relativamente al "regime di qualità" dei vini DOC/DOCG/IGT;
 - c) alla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall'Organismo di Controllo preposto al controllo per lo specifico regime, relativamente ai regimi di qualità dei prodotti "DOP/IGP/STG", "SQN Zootecnia", "SQNPI", "Vini Aromatizzati", "Bevande spiritose a indicazioni geografiche".

La verifica sul requisito della "prima partecipazione a un regime di qualità" verrà effettuata in relazione al CUA di ciascuna impresa. A tal fine le domande di sostegno presentate dalle associazioni di agricoltori devono contenere i dati identificativi degli imprenditori agricoli destinatari dell'attività di

certificazione e per ciascuna impresa l'importo delle spese previste per la partecipazione al regime di qualità. Le associazioni devono, inoltre, dimostrare di avere apposito mandato di rappresentanza dagli agricoltori ad operare, anche finanziariamente, per loro conto per la presentazione della domanda di sostegno.

Il mandato, con dettagliati gli specifici obblighi reciproci, deve essere sottoscritto dai rappresentanti legali delle imprese agricole e dall'associazione in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno per la misura 3.1.

Nel caso di presentazione della domanda di sostegno da parte dell'associazione di agricoltori questa sarà ricondotta, in termini di procedure informatiche, ad una domanda individuale. L'associazione di agricoltori dovrà però aggiornare in via preliminare, il proprio fascicolo unico aziendale indicando i dati e le informazioni relative ai soggetti partecipanti e presentando il mandato di rappresentanza sottoscritto. Il CAA delegato provvederà, su richiesta dell'interessato, ad attivare la funzione relativa ai "Legami associativi", in modo da collegare i fascicoli aziendali dei singoli soggetti che aderiscono alla sottomisura 3.1, al fascicolo aziendale dell'associazione che presenta la domanda di sostegno.

Il beneficiario dovrà aderire al regime di qualità entro la presentazione della prima domanda di pagamento.

Non sono ammissibili i costi sostenuti per la certificazione di produzioni ottenute o preparate / trasformate fuori dal territorio della Regione Lazio, anche se addebitati ad imprese con sede legale nella Regione Lazio.

La domanda di sostegno è relativa ad un periodo massimo di 5 anni consecutivi dalla data di prima iscrizione al sistema di controllo, salvo quanto indicato al precedente punto 3.

Obbligo essenziale è quello di rimanere nel regime di qualità, per il quale è stato richiesto il contributo, per tutto il periodo di impegno, pena la decadenza totale dal contributo con la restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi finanziati con il Programma Operativo delle OP.

I requisiti di ammissibilità per l'accesso al beneficio dichiarati nella domanda di sostegno saranno verificati nell'ambito dei controlli amministrativi.

Articolo 6

Limitazioni e vincoli

I progetti e le iniziative proposte dai beneficiari della sottomisura saranno esaminati alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato e di doppio finanziamento di cui all'art. 26 dell'allegato I alla D.G.R. 147 del 05/04/2016 e ss.mm.ii. *“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”*, nel rispetto del principio della libera concorrenza e della libera circolazione delle merci.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi finanziati con il Programma Operativo delle OP.

Articolo 7

Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono pervenire entro e non oltre il 30 marzo 2018.

La domanda di sostegno dovrà essere inoltrata attraverso la funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale SIAN dell'Organismo pagatore (AGEA) e dovrà essere compilata in tutte le sue parti, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento. Nel fascicolo aziendale devono essere presenti i dati necessari alla compilazione della domanda (inclusi i riferimenti elettronici, come la PEC), in quanto l'assenza di tali riferimenti può pregiudicare il rilascio della stessa.

I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno in proprio o avvalendosi, per le fasi di compilazione, previa delega, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno è scaricabile dal portale “LAZIO EUROPA”, raggiungibile all'indirizzo

[http://lazioeuropa.it/files/171201/modulo_5_psr_2014_2020_misure_a_investimento_delega_prese
ntazione_domande.pdf](http://lazioeuropa.it/files/171201/modulo_5_psr_2014_2020_misure_a_investimento_delega_prese
ntazione_domande.pdf).

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre il 23 marzo 2018, insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del beneficiario, inviando una scansione tramite PEC agli indirizzi delle Aree Decentrate Agricoltura di competenza.

La delega per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno è necessaria anche nel caso in cui il beneficiario provveda in proprio.

La compilazione, la stampa e l'inoltro (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno deve essere effettuata mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo". Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda così informatizzata dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "sistema informativo".

La documentazione, di cui al successivo art. 8, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere sottoscritta e convertita in formato PDF.

Nel caso in cui il documento da allegare sia un'autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm., allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende presentata con il rilascio informatico sulla piattaforma SIAN, allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Le domande inoltrate oltre il termine di scadenza previsto dal bando sono considerate inammissibili e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

I soggetti richiedenti, ai sensi dell'art. 8 della D.G.R. 147/2016, possono presentare soltanto una domanda di contributo nel periodo di impegno.

Articolo 8

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Al modello unico di domanda ed al relativo fascicolo di misura dovrà essere allegata la seguente documentazione riferita al periodo di impegno:

- 1) Relazione illustrativa, sottoscritta dal beneficiario, che descriva:
 - il tipo e l'oggetto della certificazione in termini di produzioni ottenute o preparate / trasformate sul territorio regionale;
 - l'elenco delle spese previste per il periodo di impegno;
 - la dimostrazione del possesso dei requisiti per l'ottenimento dei punteggi afferenti i criteri di selezione;
- 2) Preventivo/i (uno se l'organismo di certificazione è univocamente individuato per il regime di qualità dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, tre in assenza di tale vincolo) degli Organismi di certificazione per prima iscrizione, contributo annuo, compresi i costi per le verifiche ispettive;
- 3) N. 3 preventivi per le analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'Organismo di certificazione;

Ai sensi dell'art. 17 punto 6 dell'allegato I alla D.G.R. n. 147 del 05/04/2016, i preventivi devono essere intestati al beneficiario e rilasciati da ditte fornitrici, in concorrenza tra di loro, antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno, e inviati tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata del beneficiario o su quella del tecnico delegato. Le offerte dovranno essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato.

Non potranno considerarsi eleggibili all'aiuto le spese per le quali le offerte, in tutto o in parte, sono acquisite in tempi e modalità diverse da quella sopra riportate, ovvero qualora le ditte offerenti, ancorché con diverso numero di partita IVA, avessero la medesima sede legale.

In caso di domanda presentata dall'associazione di produttori sarà necessario che il preventivo abbia l'indicazione della spesa preventivata per ogni singolo produttore identificato. Inoltre, dovrà essere allegata anche la seguente documentazione:

- 4) Elenco aderenti al regime di qualità con indicazione per ciascuno di essi della data di nascita e del codice fiscale, nonché quantificazione della spesa preventivata per ciascuno;
- 5) Copia del mandato di rappresentanza firmato da ogni agricoltore e dall'Associazione;
- 6) Copia conforme all'originale della delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione o del competente organo della associazione, per la presentazione delle domanda di aiuto per la misura 3.1.

La documentazione di cui ai punti 1,2, 3 e 5 deve considerarsi essenziale ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno.

Art.9

Agevolazioni previste e spese ammissibili

Il sostegno viene erogato come contributo in conto capitale concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, in base ai costi fissi realmente sostenuti per la partecipazione al sistema di qualità prescelto, per un periodo massimo di 5 anni. Qualora la prima partecipazione al regime di qualità sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione al regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

Per costi fissi si intendono le seguenti spese che verranno sostenute nel periodo d'impegno, dagli agricoltori beneficiari, o ad essi imputabili da parte delle associazioni di agricoltori di cui sono soci, per la partecipazione per la prima volta ad uno dei regimi di qualità sovvenzionati:

- 1) costi di prima iscrizione al sistema di controllo della qualità, sostenuto solo una volta, al momento dell'ammissione al sistema di controllo;
- 2) contributo annuo per la partecipazione al sistema dei controlli, compresi i costi per le verifiche ispettive dell'organismo responsabile dei controlli;
- 3) costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e relativi al piano dei controlli dell'organismo di certificazione;

Il contributo concesso è pari al 100% della spesa sostenuta e, comunque, non può essere superiore a 3.000,00 euro all'anno per singola azienda agricola. Per le domande presentate dalle associazioni di

agricoltori, per conto delle imprese agricole associate, il massimale di Euro 3.000,00 è da intendersi riferito ad ogni impresa agricola.

Articolo 10

Criteri per la selezione della domande e modalità di formazione delle graduatorie

Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio nella seduta del 04/12/2015.

Le domande di sostegno che hanno attivato la presente tipologia di operazione, concorreranno, unitamente alle altre domande presentate, a formare un'unica graduatoria regionale, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue:

TIPOLOGIA DI PRIORITA'	PRINCIPIO	CODICE	CRITERI	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI PRIORITA'
PRIORITA' RELATIVE AL SISTEMA DI QUALITA' RICONOSCIUTO	Tipologia del sistema di qualità	3.1.1.Aa	Produzioni di qualità (art. 16, par.1, lett a Reg. UE 1305/2013) - Produzioni ottenute con il metodo di produzione biologico	15	15	35
		3.1.1.Ab	Produzioni di qualità (art. 16, par.1, lett a Reg. UE 1305/2013) - DOC, DOCG E DOP	10		
		3.1.1.Ac	Produzioni di qualità (art. 16, par.1, lett a Reg. UE 1305/2013) - IGT E IGP	5		
		3.1.1.Ba	Rilevanza della superficie interessata dal SdQ rispetto alla SAU aziendale - SAU superiore a 75%	12	12	
		3.1.1.Bb	Rilevanza della superficie interessata dal SdQ rispetto alla SAU aziendale - SAU tra 50% e 75%	8		
		3.1.1.Bc	Rilevanza della superficie interessata dal SdQ rispetto alla SAU aziendale - SAU tra il 25% e il 50%	4		
	Favorire prodotti/sistemi di più recente registrazione negli elenchi europei	3.1.1.F	Sistema di qualità di più recente registrazione negli elenchi europei. Registrazione entro i tre anni dalla pubblicazione del bando	8	8	
PRIORITA' AZIENDALI	Giovani agricoltori	3.1.1.C	Agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni di cui all'art. 2, lett. N del Reg. UE 1305/2013	13	13	21
	Numero di agricoltori che partecipa al sistema di qualità riconosciuta	3.1.1.Ha	Numero di agricoltori che partecipano al sistema di qualità riconosciuta - Numero di associati superiore a 500 per le produzioni vitivinicole e superiore a 50 per le altre produzioni. La priorità non si applica per le produzioni biologiche	5	8	
		3.1.1.Hb	Numero di agricoltori che partecipano al sistema di qualità riconosciuta - Numero di associato al regime di qualità superiore a 1000 per le produzioni vinicole e superiore a 100 per le altre produzioni agricole - La priorità non si applica per le produzioni biologiche	8		

PRIORITA' TERRITORIALI	Zonizzazione con priorità per le aree D e/o zone montane	3.1.1.D	Azienda ubicata in zona montana secondo la classificazione regionale dello sviluppo rurale	7	14	14
		3.1.1.E	Azienda ubicata in aree ricadenti in aree D secondo la classificazione regionale del PSR	7		
APPROCCIO COLLETTIVO	Beneficiari che partecipano ad approcci collettivi	3.1.1.G	Agricoltori che partecipano ad una "filiera organizzata"	30	30	30
PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE					100	100
PUNTEGGIO MINIMO: 25 da ottenere con almeno 2 criteri. Per il calcolo del punteggio minimo non può essere utilizzato il criterio 3.1.1.G relativo all'adesione alle filiere organizzate						
CASI DI EX-EQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'età dell'agricoltore o del rappresentante legale della società agricola con preferenza ai soggetti più giovani.						

Per la priorità "APPROCCIO COLLETTIVO" - Beneficiari che partecipano ad approcci collettivi criterio 3.1.1.G: Agricoltori che partecipano ad una "filiera organizzata", il punteggio viene attribuito:

- Nel caso in cui il soggetto beneficiario è singolo agricoltore, se ha sottoscritto l'accordo di una filiera organizzata ammessa al contributo previsto dalla sottomisura 16.10, nel comparto produttivo attinente al sistema di qualità.
- Nel caso in cui il soggetto beneficiario è un'associazione di agricoltori, il punteggio viene attribuito se sia l'associazione, sia la prevalenza degli agricoltori indicati nell'elenco aderenti al regime di qualità della sottomisura 3.1 hanno sottoscritto lo stesso accordo di filiera organizzata ammessa al contributo previsto dalla sottomisura 16.10, nell'attinente comparto produttivo.

Articolo 11

Presentazione domanda di pagamento e modalità di rendicontazione della spesa

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione della domanda annuale di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

La domanda di pagamento, riferita ai costi sostenuti nell'anno precedente, dovrà essere inoltrata attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale SIAN, entro il 30/09 di ogni anno richiesto a premio, pena la non ammissibilità della stessa. La domanda informatizzata dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), secondo la procedura già evidenziata all'art. 7 del presente Bando.

In caso di mancata presentazione della domanda di pagamento annuale, il beneficiario dovrà comunque continuare ad ottemperare agli impegni inizialmente sottoscritti, pena la decadenza degli aiuti ammessi

a contribuito, con l'eventuale attivazione delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite.

Alla domanda di pagamento il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. Elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa, con gli estremi dei pagamenti effettuati;
2. Copia delle fatture quietanzate emesse dall'Organismo di Controllo, dai Laboratori analisi, relative alle spese sostenute nell'anno precedente. In caso di domande effettuate dalle associazioni di produttori, per conto dei propri associati, la fattura dovrà essere intestata all'associazione dei produttori, ma dovrà riportare, in modo da permettere di determinare in maniera inequivocabile la competenza e la specifica della singola spesa imputata al singolo produttore, la denominazione, il CUA, la qualificazione e quantificazione della spesa sostenuta per ciascuno. Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare con chiarezza il riferimento al PSR 2014-2020 quale spesa rendicontata ai fini degli aiuti previsti dal tipo di operazione 3.1, pena l'inammissibilità dell'importo relativo;
3. Copia dei documenti di pagamento relativi alle fatture quietanzate di cui al punto 1 e 2, ricordando che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale revoca del contributo spettante;
4. Eventuale documentazione rilasciata dalla struttura di controllo riguardante situazioni di irregolarità. Solo la situazione di irregolarità grave con esclusione dal sistema di controllo nell'anno di riferimento porterà alla decadenza della domanda.

Le spese sostenute dovranno far riferimento esclusivamente a conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Sono ammesse le forme di pagamento che consentono di documentare in maniera trasparente ed inequivocabile le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi finanziati. Il pagamento in contanti non è consentito.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Il controllo amministrativo della domanda di pagamento effettuerà la verifica della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione del progetto approvato, comprovata da fatture e da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente.

L'ufficio istruttore competente, provvede, entro il termine massimo di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento annuale, alla definizione della relativa istruttoria.

Articolo 12 – Procedure d'attuazione

a) Controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento

Tutte le domande di sostegno e di pagamento verranno sottoposte a controlli amministrativi nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 48 del Reg. di esecuzione (UE) n.809/2014 e ss.mm.ii.

Entro i 15 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno l'Area della competente Direzione Regionale predispone l'elenco regionale delle domande presentate e rilasciate informaticamente, con indicazione dell'ADA competente per l'istruttoria amministrativa (sarà considerata la sede legale del soggetto beneficiario).

In applicazione di quanto stabilito dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., come recepita dalla L.R. n.57/93, l'istruttoria di ciascuna domanda di sostegno e di pagamento verrà assegnata ad un responsabile di procedimento il cui nominativo sarà comunicato al beneficiario contestualmente all'invio della comunicazione di avvio del procedimento medesimo. L'istruttoria amministrativa relativa alle domande di sostegno e di pagamento verrà condotta secondo quanto stabilito rispettivamente dagli art. 17 e 18 dell'allegato I alla DGR n.147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite e dovrà essere conclusa entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di sostegno.

Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate oltre i termini stabiliti dal bando;
- non sottoscritte dal beneficiario;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi indicati dagli art. 4 e 5 del presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente tipologia di operazione;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nell'avviso pubblico, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;

- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili.

In applicazione dell'articolo 10bis della L 241/90 e successive mm. e ii. l'Area Decentrata dell'Agricoltura (ADA) competente per territorio, in qualità di struttura responsabile dell'istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità, comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Ai sensi del D.P.R. 1199/71, come recepito dall'art. 168 del Regolamento regionale n. 1/2002, può essere proposto in unica istanza, all'organo sovraordinato, ricorso gerarchico contro atti amministrativi non definitivi.

Al termine delle istruttorie amministrative l'ADA competente per territorio, provvederà a trasmettere la graduatoria provinciale delle domande istruite positivamente, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili alla Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, la quale formalizzerà con atti dirigenziali pubblicati sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL):

- l'elenco delle “domande non ammissibili”, debitamente motivate;
- la graduatoria unica regionale delle domande di sostegno ammissibili con indicazione di quelle che, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie previste dal bando, possono essere finanziate (domande “ammesse a finanziamento”) e quelle che, seppure ammissibili, non possono essere finanziate (domande “ammissibili ma non finanziate per carenze di fondi”).

Sul provvedimento definitivo, ovvero sulla determinazione dirigenziale per l'approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) o al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sul BURL o dalla notifica dell'atto, laddove prevista.

b) Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione delle graduatorie di ammissibilità delle operazioni, le competenti strutture regionali (ADA), per ognuna delle domande di sostegno finanziate, adottano appositi provvedimenti di concessione del contributo.

Il provvedimento di concessione, redatto secondo lo schema definito dall'Autorità di gestione, e notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC entro trenta giorni dalla data di adozione della Determinazione di approvazione della graduatoria di ammissibilità, dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso all'ADA tramite PEC non oltre il trentesimo giorno dalla notifica. In caso di mancato rispetto del termine previsto per la restituzione del provvedimento di concessione, debitamente sottoscritto, all'Ufficio regionale competente, quest'ultimo provvede a trasmettere al beneficiario apposita diffida a sottoscrivere il provvedimento entro 15 g. dalla data di notifica della diffida. La mancata sottoscrizione e restituzione del documento da parte del beneficiario entro i termini suddetti comporta la revoca totale del finanziamento concesso.

c) Tempi di esecuzione degli interventi e disciplina delle proroghe

L'iniziativa deve essere completata entro i termini previsti riportati nel provvedimento di concessione.

d) Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Reg. (CE) n. 1306/2013, possono essere riconosciute nei casi individuati dall'art. 33 dell' allegato I alla DGR n.147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

e) Varianti

CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il cambio del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione competente, a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;

- il cambio non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

Nel caso di presentazione della domanda di sostegno da parte della associazione di agricoltori, il cambio di un soggetto aderente al regime di qualità, facente parte dell'associazione degli agricoltori beneficiaria del contributo, viene considerato alla stregua di un cambio del beneficiario e deve rispettare le condizioni suddette.

Il beneficiario cedente deve presentare apposita richiesta di rinuncia tramite PEC all'Amministrazione competente, entro 60 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. Qualora non fosse autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il subentrante deve presentare apposita richiesta tramite PEC all'Amministrazione competente, entro 60 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e la titolarità al subentro.

L'Amministrazione competente comunica via PEC al subentrante e al cedente l'esito della variante richiesta per il cambio del beneficiario.

L'istruttoria della variante dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla ricezione della richiesta.

CAMBIO DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO:

Il beneficiario è tenuto a comunicare, tramite PEC, all'Amministrazione competente, entro 60 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione, il cambio dell'Organismo di controllo per il medesimo Regime di qualità, trasmettendo in allegato idonea documentazione atta a dimostrare:

- che venga garantita la continuità dell'impegno assunto;
- le motivazioni che hanno reso necessario il cambio dell'organismo di controllo;
- che il cambio non comporti spese aggiuntive rispetto a quelle ammesse a contributo e, se del caso, le stesse rimarranno a completo carico del beneficiario.

La mancata osservanza delle modalità di comunicazione sopra descritte o il mancato rispetto della continuità dell'impegno assunto comporterà l'applicazione delle riduzioni/decadenze/esclusioni previste dalla D.G.R. 133/2017 e ss.mm.ii.

f) Controlli in loco

Le operazioni finanziate nell'ambito della sottomisura sono oggetto di controlli in loco ai sensi degli artt. 49-51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e secondo quanto stabilito dall'art. 19 dell'allegato I alla D.G.R. n. 147/2016 e ss.mm.ii.

g) Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni

Secondo quanto stabilito dall'art. 28 dell'allegato I alla DGR 147/2016 e fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le disposizioni regionali per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure "a investimento", di cui all'allegato I alla D.G.R. 133/2017 e le disposizioni delle eventuali successive determinazioni dirigenziali che saranno approvate.

h) Disposizioni per l'esame dei reclami

L'attuazione dei procedimenti amministrativi, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., prevede che i reclami siano, per quanto possibile, prevenuti, consentendo la massima partecipazione al procedimento da parte dei potenziali beneficiari.

Ove le disposizioni sulla partecipazione al procedimento non consentano di evitare il reclamo, si procederà in coerenza con quanto stabilito al capitolo 15 del programma di sviluppo rurale 2014/2020.

l) Controlli ex post

Le operazioni connesse alla presente sottomisura saranno oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni previsti nel presente bando all'art. 5 "**Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni**" e riportati nell'atto di concessione del contributo, secondo quanto stabilito dall'art. 20 dell'allegato I alla D.G.R. 147/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 13 – Disposizioni generali

a) Errori palesi

Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione, solo nel caso di

errori palesi secondo le specifiche indicate dall'art. 27 della DGR n.147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

L'errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l'interessato.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino alla data di chiusura dell'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno/pagamento.

b) Modalità' di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento si rimanda:

- all'art.30 "*Spese ammissibili, decorrenza e modalità di pagamento*" del Documento allegato alla DGR n.147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite;
- all'art. 7 "*Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento*" del Documento allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016 "*Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020*" e ss.mm.ii.

c) Conservazione e disponibilità dei documenti

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica) nel rispetto delle specifiche di cui all'art. 31 del Documento allegato alla DGR n.147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

d) IVA e altre imposte e tasse

L'imposta sul valore aggiunto e gli interessi passivi non sono ammissibili a contributo salvo i casi indicati all'art. 11 del Documento allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016 "*Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020*" e successive modifiche e integrazioni, che si intendono automaticamente recepite, e del richiamato art. 69 comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

e) Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento

Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto, secondo le modalità

previste dall'art. 25 del Documento allegato alla DGR n.147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

Articolo 14 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile on line sul sito <http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur>.

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS”.

Obblighi dell'autorità di gestione:

L'Autorità di Gestione provvede:

- a realizzare le attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate in coerenza con quanto stabilito al paragrafo 15.3 del programma ed in conformità con l'art. 13 del Regolamento (UE) n. 808/2014.
- a redigere e pubblicare per via elettronica o in altre forme, almeno annualmente e comunque a conclusione della raccolta attivata, l'elenco dei beneficiari degli interventi previsti dal PSR, il titolo delle operazioni e gli importi della partecipazione pubblica assegnati. I dati personali saranno trattati conformemente alla direttiva 95/46/CE.
- ad informare i beneficiari del fatto che l'accettazione del finanziamento implica che i loro nomi siano riportati nel suddetto elenco pubblico.

Obblighi del beneficiario

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono far riferimento a quanto stabilito dall'art. 38 della DGR n.147/2016.

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito <http://www.lazioeuropa.it/>.

Articolo 15 – Programmazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente Euro 1.000.000,00.

L'Amministrazione, potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della misura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

Articolo 16 – Principali riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 2017/2393 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n.1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Regolamento (UE) n.1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 640/2014 recante integrazioni al regolamento (UE) n. 1306/2013;

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio approvato con Decisione della Commissione UE n. C(2015)8079 del 17/11/2015 e dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 657 del 25/11/2015 e con successiva Decisione della Commissione Europea C(2017) 1264 del 16/02/2017.
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);
- Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- D.M. 8 febbraio 2016 n. 3536 “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” Intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni nella seduta dell' 11 febbraio 2016;
- Allegato I alla D.G.R. Lazio n. 147 del 05/04/2016 “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”;
- Documento allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” e ss.mm.ii.
- Allegato I alla D.G.R. Lazio n. 133 del 28/03/2017 “Reg. (CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014/2020. Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Disposizioni regionali di attuazione per le misure “a investimento”.

- Criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio nella seduta del 27/11/2015.
- Reg. (UE) n. 1151/2012 – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Reg. (CE) n. 834/2007 – Relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Reg. (UE) n. 1144/2014 – relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno;
- Reg. (UE) n. 251/2014 – concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, che abroga il Reg. (CEE) 160/91 del Consiglio per le indicazioni geografiche dei vini aromatizzati;
- Reg. (CE) n. 110/2008 – Relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
- D.M. 14/10/2013 – Decreto recante disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
- D.Lgs. 4 marzo 2011 – Regolamentazione del sistema di Qualità Nazionale Zootechnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del Reg. (CE) n. 1974 /2006 della Commissione;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 08/05/2014 che disciplina il “Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011 che istituisce il “Sistema di Qualità Nazionale Zootechnica”;
- Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 – Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari – Art. 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità Nazionale di produzione integrata.